

CASE PER L'ACCOGLIENZA DOMUS DEI ODV

STATUTO

Denominazione e sede

1) È costituita un'associazione di volontariato denominata "CASE PER L'ACCOGLIENZA DOMUS DEI - ODV".

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente con la conservazione della qualifica riconosciuta dall'istituzione preposta.

Il presente statuto contiene i principi generali e le norme di funzionamento interno dell'Associazione, ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche associative.

L'Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Milano.

Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate.

L'Associazione ha durata illimitata.

Scopo e attività

2) L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione intende promuovere, sviluppare e sostenere la presenza dei cattolici nella società secondo la tradizione del Movimento Cattolico e nell'ambito degli insegnamenti della Chiesa, e persegue le proprie finalità prestando l'aiuto e l'assistenza per ogni genere di problema inerente all'accoglienza ed alla trasferta di ammalati e loro parenti in luoghi di cura lontani dalla loro residenza, sia in Italia che all'estero.

Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q)];

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u)];

L'Associazione, nell'ambito delle attività di interesse generale, a titolo indicativo e non esaustivo, intende:

a) organizzare attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali e sanitari dei malati che hanno necessità di trasferirsi per poter accedere alle cure e dei loro familiari che li devono assistere;

b) prestare aiuti, in denaro o in natura, per fare fronte alle spese degli ammalati e dei loro accompagnatori;

c) facilitare i problemi di soggiorno mediante l'organizzazione e la gestione di centri di ospitalità e di accoglienza in Italia e all'estero, la stipulazione di convenzioni, la ricerca di interpreti;

d) procedere a ricerche, svolgere attività di formazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica in ordine agli scopi dell'associazione;

e) rappresentare gli assistiti nei confronti di strutture ed enti pubblici o privati internazionali, nazionali, o locali, collaborando o stipulando convenzioni con i medesimi o aderendo ad essi, sempre nel rispetto dello scopo associativo;

f) pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti, con esclusione di giornali quotidiani che possano contribuire alla sensibilizzazione sugli scopi prima espressi.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

Volontari

3) L'associazione per il raggiungimento del proprio scopo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli associati verrà prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117.

Patrimonio e entrate

4) L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, proventi ed entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del d.lgs. 3 Luglio 2017 n.117 e da ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori,

associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Esercizio sociale e bilancio

5) Entro il 15 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati unitamente al bilancio di esercizio.

Associati

6) L'ordinamento interno dell'associazione è a base democratica. Chiunque può essere ammesso nell'associazione su sua richiesta, purché condivida e rispetti gli scopi e le finalità istituzionali, di cui al punto 2 dello Statuto, e versi la quota annua associativa. Con l'ammissione, il socio acquisisce il diritto di voto e il diritto di partecipare alle attività dell'associazione.

La richiesta di ammissione può anche essere rappresentata dal semplice pagamento della quota vigente nell'anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo determina l'ammontare di tale quota.

Il Consiglio Direttivo può rifiutare una domanda di ammissione o un pagamento della quota annua associativa comunicandolo con le motivazioni all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta domanda o della quota di iscrizione.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Il diritto di voto spetta a tutti gli associati ammessi all'associazione almeno tre mesi prima della relativa votazione e che siano in regola con il pagamento delle quote annuali.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Le persone non associate che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dell'Associazione, potranno essere nominate dal Consiglio direttivo "socio onorario", con esonero del pagamento della quota.

Esclusione dell'associato

7) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da

tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Organi dell'associazione

8) Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) l'Organo di controllo.

Assemblea

9) Gli associati sono convocati in assemblea ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 30 aprile mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, data, luogo e ora dell'adunanza. La comunicazione deve essere inviata 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'indirizzo a cui è inviata la comunicazione è quello comunicato dagli associati al momento dell'associazione, o modificato in seguito a cura dell'associato.

L'assemblea deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta un decimo degli associati.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima.

Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e altri regolamenti ritenuti necessari al funzionamento dell'associazione;
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati possono essere convocati in assemblea straordinaria con le medesime modalità dell'assemblea ordinaria; l'assemblea straordinaria è validamente costituita con gli stessi quorum stabiliti in prima convocazione per l'assemblea ordinaria e delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La deliberazione di scioglimento deve essere approvata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'associazione;

c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Funzionamento dell'Assemblea

10) Ogni associato ha diritto di voto. Gli Associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede purché nel territorio dello Stato italiano.

L'assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni assemblea viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea può nominare, occorrendo, uno o più scrutatori.

Delle riunioni della assemblea viene redatto, su apposito libro, un verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dai nominati scrutatori.

Consiglio direttivo

11) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri, nominati dall'Assemblea degli associati previa deliberazione del loro numero.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e scade con l'assemblea di approvazione del bilancio.

I Consiglieri sono rieleggibili.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'incarico.

L'Assemblea può deliberare a favore della presenza di specifici di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza in capo ai membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con l'esclusione di quelle funzioni che la legge o il presente statuto attribuiscono all'assemblea degli associati.

I suoi membri sono investiti di un generale potere di rappresentanza.

Eventuali limitazioni dello stesso saranno iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 4, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo predispone uno o più Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire comitati operativi o consultivi, senza diritto di voto, delimitandone volta per volta i poteri e la durata.

Alla sua prima riunione, il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Funzionamento del consiglio direttivo

12) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, in ogni caso, almeno tre volte all'anno. È convocato mediante lettera o e-mail contenente l'ordine del giorno, inviati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o in loro assenza dal Consigliere più anziano.

In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale, che deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Cessazione e sostituzione dei membri del consiglio direttivo

13) L'appartenenza al Consiglio cessa:

- a) per dimissioni presentate per iscritto al Presidente e al segretario o per decesso;
- b) per decadenza che si verificherà ogni qual volta un consigliere sia

assente ingiustificato per tre riunioni consecutive.

Si avrà decadenza da consigliere anche qualora venisse deliberata l'esclusione dall'associazione della persona che ricopre la carica di consigliere.

La carica di consigliere resterà invece sospesa per tutto il corso dell'azione di responsabilità eventualmente intentata contro un componente del consiglio.

Nel caso di cessazione o sospensione di un consigliere, il consiglio provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Presidente, vicepresidente e segretario

14) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente sovrintende al buon andamento generale della Associazione, coordina l'attività istituzionale, vigila sul corretto funzionamento degli organi della Associazione e sul perseguimento degli scopi istituzionali, esercita i poteri ad esso riservati dallo statuto o a lui delegati dal Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati. Nei casi di urgenza, il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo gli atti compiuti a ratifica da parte di questo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Ogniqualevolta il Vicepresidente si presenti per la sottoscrizione di un atto, ciò fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il Segretario può rappresentare l'associazione sottoscrivendo a nome della medesima tutti gli atti di contenuto economico e di natura amministrativa e contabile, quali in via esemplificativa:

a) la riscossione di somme attribuite a qualunque titolo all'associazione da soggetti pubblici, in particolar modo Comuni e Regioni, o privati, con facoltà di rilasciare ricevuta di quietanza liberatoria;

b) il pagamento in contanti, con bonifico o assegno bancario, circolare o postale, di somme dovute a qualsiasi titolo dalla associazione, con obbligo di chiedere la relativa ricevuta, fattura o quietanza liberatoria;

c) l'apertura di conti correnti bancari, postali e di deposito di qualunque tipo;

d) qualunque altra operazione bancaria, sia di provvista che di utilizzo fondi, chiedendo l'intestazione della relativa documentazione a favore dell'associazione,

e) la documentazione richiesta da enti pubblici o privati ed in particolare il resoconto economico per procedere all'attribuzione di fondi all'associazione;

f) ogni altra documentazione di natura amministrativa, contabile o fiscale richiesta da enti pubblici o privati.

Il Segretario cura inoltre l'invio degli atti di convocazione, redige i verbali, tiene i libri associativi e svolge ogni altra funzione, che venga a lui affidata dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

Il Presidente può delegare a terzi il compimento di atti o categorie di atti,

conferendo ad essi la procura necessaria a sottoscriverli impegnando il nome dell'associazione.

Tutti gli organi statutari nell'esercizio dei loro poteri e delle loro competenze devono conformarsi alle norme di legge e del presente statuto, pena l'inizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti e l'esclusione dei responsabili di eventuali abusi.

Organo di controllo

15) Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi devono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Scioglimento dell'associazione

16) Lo scioglimento è deliberato dall'assemblea.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore, stabilendone i poteri. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa a uno o più Enti di Terzo Settore, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Disposizioni finali

17) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Giovanni Arena

F.to Giulio Della Croce notaio (LT)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 2 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.